



Successione ereditaria, la conosci davvero?

Le dieci cose da sapere sulla sulla successione ereditaria

noi & UniCredit

DOCUMENTO
ACCESSIBILE A
I POVEDENTI
E NON
VEDENTI*

Documento sviluppato con le Associazioni dei Consumatori partner del Programma Noi&UniCredit



* Accessibile su lettori con lingua italiana conformi agli standard PDF/UA

1 QUANDO SI APRE UNA SUCCESSIONE?

La successione ereditaria si apre al **momento del decesso di una persona (*de cuius*)** nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche attive o passive dal defunto al/ai successore/successori e può essere:

- **testamentaria**: nel caso in cui il defunto abbia disposto l'assegnazione del proprio patrimonio mediante testamento;
- **legittima**: qualora il *de cuius* non abbia fatto testamento gli eredi vengono individuati dalla legge negli stretti congiunti del defunto.



ATTENZIONE

La successione può essere inoltre:

- a **titolo universale**, in questo caso l'erede/gli eredi subentra (per l'intero o in quota) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del *de cuius*;
- a **titolo particolare**, il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.

2 CHI SONO GLI AVENTI DIRITTO ALL'EREDITÀ?

Con il termine "aventi diritto" o "chiamati" all'eredità si identificano i **soggetti a cui la legge attribuisce il diritto di succedere nei diritti e negli obblighi facenti capo al defunto**.

Gli aventi diritto sono:

- l'**erede legittimo**: è il soggetto chiamato all'eredità nel caso in cui il *de cuius* non abbia lasciato un testamento; egli subentra nell'universalità dei beni (crediti e debiti) o in una quota di essi;
- l'**erede testamentario**: è il soggetto che viene chiamato all'eredità per effetto delle disposizioni testamentarie del *de cuius*; anch'egli subentra nell'universalità dei beni, dei crediti e dei debiti o in una quota di essi;
- il **legittimario**: è il soggetto che ha diritto a una quota dell'eredità, anche in presenza di disposizioni testamentarie del defunto. Sono considerati legittimari: il coniuge, i figli legittimi e naturali (o i loro discendenti) e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti;
- il **legatario**: è il soggetto al quale il *de cuius* ha attribuito beni o diritti determinati; egli succede a titolo particolare e non risponde dei debiti.



ATTENZIONE

La legge prevede tre forme per il testamento:

- **olografo**: è il testamento scritto dal testatore di suo pugno, datato e firmato. Non servono testimoni e può essere conservato nella propria abitazione, affidato a terzi o a un notaio che provvederà alla pubblicazione alla morte del testatore;
- **pubblico**: in caso di testamento pubblico il testatore dichiara le proprie volontà al notaio alla presenza di due testimoni; il notaio trascriverà le volontà del testatore così come sono state dichiarate;
- **segreto**: può essere scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce ma è valido anche se scritto da terzi o al computer purché firmato dal testatore in ogni foglio. Deve essere sigillato in modo tale che non sia possibile aprirlo o estrarlo dall'involucro che lo contiene senza provocare rotture o alterazioni. Il testamento sigillato deve essere consegnato al notaio (al quale può essere delegata la sigillatura del testamento) alla presenza di due testimoni e il testatore deve dichiarare che ciò che è stato consegnato è il proprio testamento.

3 COSA SI INTENDE PER ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ?

L'accettazione dell'eredità è l'**atto di volontà con il quale un avente diritto accetta l'eredità**. Chi è chiamato a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, acquisisce anche gli eventuali debiti del *de cuius*, quindi soltanto accettando volontariamente l'eredità, assume la posizione di erede.

L'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione inoltre può essere pura e semplice, nel caso in cui non si richieda il cosiddetto "beneficio d'inventario" (che ha l'effetto di mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede).

Al contrario, il legatario diventa automaticamente tale a seguito dell'apertura della successione senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito, ricevendo in via generale solo un vantaggio dall'attribuzione patrimoniale. Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione entro il limite del valore del bene ricevuto.



ATTENZIONE

Il diritto all'accettazione dell'eredità si prescrive in 10 anni (termine ordinario di prescrizione) **decorrenti dal giorno di apertura della successione**. Nel caso in cui l'apertura sia sottoposta ad una condizione il termine decorrerà dal giorno dell'avveramento della condizione.

4 COSA DEVE FARE L'EREDE/AVENTE DIRITTO ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE?

Entro 12 mesi dall'apertura della successione deve essere presentata la dichiarazione di successione. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, i trustee.

La dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che venga presentata da una sola di esse.

Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;
- l'attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.



ATTENZIONE

Dal 23 gennaio 2017, per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006, la dichiarazione di successione si presenta in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o per il tramite dell'ufficio territoriale competente in base all'ultima residenza del defunto, che trasmette la dichiarazione predisposta dal contribuente.

Con la presentazione della dichiarazione di successione telematica è possibile richiedere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico, necessaria, per esempio, per ottenere dagli istituti finanziari lo sblocco dei rapporti intestati al defunto. Inoltre, con la presentazione della dichiarazione di successione telematica verranno eseguite in automatico le volture catastali degli immobili, salvo casi particolari o diversa indicazione del dichiarante.

5 QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALLA BANCA PER OTTENERE LO SVINCOLO DEI RAPPORTI DEL DE CUIUS?

Nel caso in cui il defunto sia titolare di uno o più rapporti presso una banca o più banche, l'erede/avente diritto può ottenerne lo sblocco solo dopo un preciso iter procedurale.

I documenti da presentare alla banca sono:

- il **certificato di morte**, per avviare la pratica di successione e bloccare e/o revocare i servizi bancari collegati al *de cuius*;
- l'**atto notorio** o **dichiarazione sostitutiva**, da cui risulta la propria qualità di erede/avente diritto alla successione. In caso di successione testamentaria occorre consegnare anche copia autentica del verbale notarile di pubblicazione del testamento olografo o di registrazione del testamento pubblico;
- la **dichiarazione di successione**, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in cui sono indicati in maniera dettagliata i beni del defunto, compresi i rapporti bancari che si intendono sbloccare;
- la **dichiarazione di esonero** dalla presentazione della dichiarazione di successione se ricorrono le condizioni per l'esonero (vedi precedente punto 4).



ATTENZIONE

Successivamente al decesso non è consentito l'accesso alla cassetta di sicurezza e altri servizi di custodia intestati o cointestati al *de cuius*, tranne che per l'effettuazione dell'inventario, necessario per il ritiro del contenuto, per la revoca del servizio e per procedere alla liquidazione della successione.

L'accesso al servizio di custodia deve essere effettuato alla presenza di un Notaio o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Per la redazione dell'inventario è necessaria la presenza di almeno un erede.

6 COSA DEVE ESSERE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?

Nella dichiarazione di successione devono essere indicati beni e diritti che rientrano nell'attivo ereditario ovvero:

- beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia;
- rendite, pensioni e crediti;
- aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.

È inoltre **consigliabile** indicare i seguenti titoli, anche se non concorrono a formare l'attivo ereditario:

- i titoli del debito pubblico (quali BOT, CCT, BTP, ecc.), compresi quelli emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
- gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge. Sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (quali BEI, BIRS, UE, ecc.) .

Non vanno indicati in dichiarazione, in quanto non concorrono a formare l'attivo ereditario:

- i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
- azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata
- le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (artt. 1751 e 2122 c.c.) e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell'amministrazione debitrice;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.



ATTENZIONE

Non si considerano compresi nell'attivo ereditario, ma devono essere indicati nella dichiarazione di successione:

- i **beni culturali**, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;
- i **crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione**, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.

7

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE NEL CASO IN CUI NON VENGA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?

Chi omette di presentare la dichiarazione di successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la **sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta** liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000.

Se la dichiarazione è presentata con un **ritardo non superiore a 30 giorni**, si applica la **sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare dell'imposta** liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

Chi omette di indicare dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta, li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con **sanzione amministrativa pari all'80% della differenza di imposta**. La stessa sanzione si applica a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.



ATTENZIONE

Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000. La stessa sanzione si applica qualora non vengano allegati i documenti prescritti o i prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di 60 giorni dalla richiesta dell'ufficio.

8

SONO PREVISTE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI?

Sui trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, ad eccezione di quelli esclusi per legge, si applica l'imposta sulle successioni.

Le aliquote dell'imposta e le franchigie, stabilite dall'art. 2, comma 48, D.L. 262/2006, sono:

- **4%**, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
- **6%**, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun

beneficiario, 100.000 euro;

- **6%**, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito senza applicazione di alcuna franchigia;
- **8%**, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito senza applicazione di alcuna franchigia.



ATTENZIONE

Per i trasferimenti effettuati in favore di **soggetti portatori di handicap** riconosciuto grave ai sensi della Legge n. 104/1992 è prevista, a prescindere dal grado di parentela, una **franchigia pari a 1,5 milioni di euro**. Sull'eccedenza si applicano le aliquote d'imposta sopraindicate.

9 SU COSA SI APPLICA L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI?

L'imposta si determina **applicando le aliquote e le franchigie di cui al precedente punto 8 alla base imponibile rappresentata dall'attivo ereditario**, che può essere costituito da:

- immobili, il cui valore si ricava applicando determinati coefficienti di rivalutazione alle rendite catastali;
- aziende, il cui valore imponibile è dato dall'ultimo patrimonio netto contabile;
- titoli quotati, il cui valore è rappresentato dalla media dei prezzi dell'ultimo trimestre;
- azioni e quote di partecipazione in società non quotate, anch'esse calcolate al valore dell'ultimo patrimonio netto contabile;
- denaro, gioielli e mobili, con presunzione di appartenenza al *de cuius* per i quali verrà considerato un valore pari al 10% dell'imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, a meno che non risulti un valore diverso da un apposito inventario. Si considera mobili l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non vincolati.



ATTENZIONE

L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. **Se alla data dell'apertura della successione il defunto non era residente in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.**

10 COME VIENE DETERMINATO L'IMPORTO DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE?

Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l'Agenzia delle Entrate invia all'erede un avviso di liquidazione con l'indicazione dell'imposta di successione che dovrà essere pagata tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

Scaduto tale termine, si rendono applicabili sanzioni e interessi di mora.

Per importi superiori a 1.000 euro è possibile rateizzare pagando almeno il 20% dell'importo entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e versando la parte restante in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro). Sull'importo delle rate, che devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, sono dovuti interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale.



ATTENZIONE

La decadenza dal piano di rateizzazione è esclusa in caso di "lieve inadempimento", cioè:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.